

Allegato 5 **Concessione tipo**

Concessione di occupazione di suolo pubblico per mercato agricolo di vendita diretta area:

La Municipalità 9, rappresentata dal Direttore della Municipalità 9, dott.ssa Antonietta Agliata

Premesso che:

- In attuazione della L. 296/2006, il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 fissa i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e, contestualmente, pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione.

Con delibere di Consiglio Comunale N. 27 del 20/06/2013 e 78 del 15/12/2022, è stato promulgato un regolamento valido per il comune di Napoli per stabilire modalità e tempi dei mercati agricoli ed, in particolare, sono state individuate le aree dove svolgere i mercati agricoli nei territori delle 10 Municipalità.

Le aree individuate dalle delibere indicate sono nella Municipalità 9:

- ✓ Parco Attianese di Via Provinciale a Pianura (allegato 1)
- ✓ Parco Costantino a Soccavo (allegato 2)
- ✓ Isola Pedonale "Falcone e Borsellino" Corso Duca D'Aosta a Pianura (allegato 3)

- ai sensi dell' art. 5 comma 4 del Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta del Comune di Napoli, la gestione operativa per l'istituzione e il funzionamento degli eventi di vendita in entrambi i casi di cui al primo comma è affidata a ciascuna Municipalità competente, tramite la sottoscrizione di apposita Convenzione contenente i criteri di concessione e di gestione nel rispetto del Regolamento vigente.

gli obblighi del concessionario e gestore del mercato sono disciplinati dalla normativa vigente, dal Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta del Comune di Napoli, e dalla seguente concessione;

Visti:

- Il d.lgs. 267/2000 e ss. mm.
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, in attuazione della L. 296/2006,
- Il Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta del Comune di Napoli;

In esecuzione:

- della deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 15 dicembre 2022 ed integrazioni

concede

a _____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____, nel prosieguo indicata come concessionaria, rappresentata da _____, che interviene al presente atto in qualità di _____,

l'area del mercato agricolo dell' _____ per complessivi mq. _____ ca, la domenica dalle 7 e 30 alle 14 e 30, in uso esclusivo per lo svolgimento del mercato agricolo di vendita diretta, come meglio identificato nell'allegata planimetria che forma parte sostanziale e integrante del presente atto (All. 1), alle condizioni e

modalità esposte nella concessione di occupazione di suolo pubblico.

Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente richiamate.

Art. 1 Oggetto della concessione e uso dell'area

1. La presente concessione ha ad oggetto l'occupazione di suolo pubblico corrispondente all'area del mercato agricolo di vendita diretta _____ , come meglio individuato nell'allegata planimetria (All.1).
2. L'area concessa è destinata allo svolgimento del mercato agricolo secondo le disposizioni del Regolamento e della presente concessione.
3. Ogni altra destinazione, diversa dall'uso succitato, è causa di immediata decadenza dalla concessione. La decadenza dalla concessione priva di qualsiasi effetto il disciplinare che alla medesima accede.
4. Sono a carico della concessionaria tutte le prestazioni relative alle esigenze specifiche degli operatori agricoli ammessi al mercato o alle esigenze degli eventi e delle manifestazioni organizzate dal gestore. Allo stesso modo, sono a carico del concessionario apparecchiature, attrezzature e/o impianti di qualsiasi genere se non già presenti nelle aree destinate al mercato.
5. E' prevista una riserva d'uso dei beni concessi nel caso in cui la Municipalità 9 necessitasse degli stessi per propri fini istituzionali e/o per la realizzazione di iniziative a carattere culturale, artistico, sociale, organizzate dall'Amministrazione Comunale, da concordare preventivamente fra le parti. Con la sottoscrizione del presente provvedimento concessorio la concessionaria viene immessa nel possesso del bene concesso in uso, esclusivamente nel tempo di svolgimento del mercato, e ne assume la custodia, a tutti gli effetti di legge.

Art. 2 Durata

1. La concessione del bene ha durata di anni 3 (tre), a decorrere dal rilascio della concessione e dalla sottoscrizione del disciplinare di mercato.
2. È escluso il rinnovo tacito della concessione.

Art. 3 Consegna dell'area e stato dei luoghi

1. La concessionaria dichiara di essere a conoscenza dello stato dei luoghi e che gli stessi sono adatti alle proprie esigenze.
2. La concessionaria, quale custode dell'area, si obbliga all'uso dei medesimi con la diligenza del buon padre di famiglia astenendosi dal danneggiare, deturpare o rovinare l'area o il verde circostante.
3. La concessionaria si obbliga a riconsegnare l'area al termine della concessione in buono stato, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 4 Obblighi a carico della concessionaria concernenti l'uso del bene

1. La concessionaria è obbligata a utilizzare l'area conformemente alla finalità per cui il bene è concesso a pena di decadenza immediata dalla concessione.
2. La concessionaria è obbligata a vigilare sull'utilizzo dello spazio da parte degli operatori di mercato affinché l'area mercatale e il verde circostante non subiscano danneggiamenti, a pena di decadenza immediata dalla concessione.

3. La concessionaria assume a proprio carico le spese riparazione e manutenzione ordinaria, pulizia e custodia ed ogni altro onere relativo all'uso dell'area concessa a pena di decadenza dalla concessione. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre alla concessionaria l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, indicando un termine per adempiervi. Sono a carico della concessionaria le spese di straordinaria manutenzione derivanti dall'omessa effettuazione delle manutenzioni ordinarie.
4. La concessionaria è, altresì, onerata della riparazione di eventuali danni causati agli spazi utilizzati, in conseguenza dell'uso dello spazio a pena di immediata decadenza dalla concessione.
5. La concessionaria deve segnalare tempestivamente all'amministrazione ogni situazione che richieda un intervento immediato da parte del Comune di Napoli a pena di decadenza immediata dalla concessione ai sensi dell'art. 17 comma 1 punto 3 del Regolamento.
La concessionaria deve garantire l'accesso allo spazio al personale dell'amministrazione comunale per eventuali verifiche e controlli a pena di decadenza immediata dalla concessione.
6. La concessionaria deve garantire il corretto comportamento da parte del proprio personale nel rispetto del regolamento, del disciplinare e della concessione nonché di ogni altra disposizione normativa.
7. Al termine dello svolgimento del mercato la concessionaria si impegna a liberare lo spazio concesso da materiali e attrezzature, garantendo la pulizia dell'area mercatale.

Art. 5 Decadenza in caso di inadempienza

L'inadempimento da parte della concessionaria degli obblighi di gestione qui individuati comporta la decadenza dalla concessione

Art. 6 Divieti

1. È fatto divieto alla concessionaria:
 - (a) sub-concedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, e/o anche in via occasionale, lo spazio assegnato. La violazione di tale divieto è valutata dall'amministrazione, a priori e in astratto, di gravità tale da compromettere il presidio degli interessi pubblici coinvolti ai sensi dell'art. 17 comma 1 punto 3 del Regolamento, comportando la decadenza dalla concessione;
 - (b) apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte dello spazio stesso, senza previa autorizzazione scritta dell'amministrazione comunale; È fatto esplicito divieto alla concessionaria di eseguire interventi di straordinaria manutenzione senza il preventivo consenso scritto della Municipalità. Tutti gli adattamenti e le migliorie apportate sono eseguiti a spese della concessionaria e restano gratuitamente acquisiti al Comune di Napoli al termine della concessione, per qualsiasi motivo questa avvenga, senza che alla concessionaria sia dovuto alcun indennizzo o rimborso spese di qualsiasi natura. La violazione di tale divieto è valutata dall'amministrazione, a priori e in astratto, di gravità tale da compromettere il presidio degli interessi pubblici comportando la decadenza dalla concessione;
 - (c) depositare materiali e suppellettili negli spazi comuni, intralciando così le vie di fuga; utilizzare gli spazi per iniziative in contrasto con la legge o con lo Statuto comunale, per attività contrarie al buon costume, al pubblico decoro e alla pubblica sicurezza. La violazione di tale divieto è valutata dall'amministrazione, a priori e in astratto, di gravità tale da compromettere il presidio degli interessi pubblici coinvolti, comportando la decadenza dalla concessione;

- (d) effettuare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di preparazione e riscaldamento di cibi in loco;
- (e) mantenere in deposito nell'area materiale infiammabile o comunque pericoloso per la pubblica incolumità;
- (f) effettuare amplificazione sonora non compatibile con il contesto ambientale.

Art. 7 Canone concessorio

1. Il canone concessorio:

per il primo anno di validità della concessione è calcolato in base al *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone* del Comune di Napoli, vigente al momento del rilascio della concessione; ed è per il 2024 pari a 57 € annui per ogni stand richiesto e va pagato anticipatamente per l'anno solare in cui viene rilasciata la concessione.

- ✓ Il versamento del canone deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio, è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- ✓ Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di pagamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 350,00.
- ✓ In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione e l'ultima prima della fine dell'anno solare in cui viene rilasciata la concessione.

1. Per gli anni successivi al primo, il canone sarà calcolato in base alle tariffe aggiornate.
2. La superficie di riferimento per il calcolo del canone unico è data dalla sommatoria delle superfici dei posteggi comunicate dal futuro gestore/concessionario in sede di progetto di mercato e rappresentate nella planimetria allegata al medesimo progetto.
3. Eventuali riduzioni del numero dei posteggi in corso d'anno non comportano riduzioni del canone unico il cui importo resterà fisso per l'intera durata dell'anno d'imposta di riferimento. Eventuali rimodulazioni del canone a seguito delle variazioni sopra indicate decorreranno dall'inizio del secondo anno di concessione.
4. Il mancato pagamento del canone concessorio entro i termini previsti comporta decadenza dalla concessione.

Art. 8 Recesso della concessionaria

1. Il recesso della concessionaria dal disciplinare di mercato importa decadenza dalla concessione.
2. Il recesso va comunicato tramite pec.
3. È previsto un preavviso di sessanta giorni che decorrono dalla notifica della predetta comunicazione.

Art. 9 Assicurazione

1. Il Comune di Napoli non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà della concessionaria custoditi nell'area.
2. La concessionaria solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che può essere arrecato, per propria responsabilità e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, all'area oggetto di concessione nonché a persone e/o a cose di terzi.

3. La concessionaria risponde per i danni tutti a norma delle disposizioni del Codice Civile.
4. Entro 30 giorni dal rilascio del presente atto è consegnata all'U.O.T della Municipalità 9 copia della polizza assicurative RC. L'inadempimento del presente obbligo importa l'applicazione dell'art. 17 comma 1 del Regolamento.

Art. 10 Restituzione del bene

1. Alla scadenza della concessione, la concessionaria si impegna a restituire il bene nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, libero e sgombro da materiali ed eventuali attrezzature.

Art. 11 Controlli

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualunque momento e senza necessità di preavviso, di ispezionare o far ispezionare l'area concessa in uso tramite i competenti uffici.

Art. 12 Decadenza

1. L'amministrazione pronuncia la decadenza dalla concessione per inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente Concessione e per ogni altra grave violazione di legge o di Regolamento.
2. L'amministrazione diffida il concessionario quando l'inadempimento delle disposizioni regolamentari, della concessione non è connotato da gravità. Se alla diffida segue, nel corso dell'anno, un inadempimento non grave di una delle succitate disposizioni l'amministrazione adotta un provvedimento sospensivo della concessione.
3. Alla terza violazione non grave del Regolamento o della concessione da parte della concessionaria, indipendentemente da quando commessa, l'Amministrazione pronuncia la decadenza dalla concessione.
4. Per le violazioni gravi e per le violazioni di gravità tale da compromettere il presidio degli interessi pubblici l'amministrazione pronuncia, rispettivamente, la sospensione dalla concessione e la decadenza dalla concessione.
5. Salve le ipotesi di decadenza immediata specificatamente indicate nella presente concessione, spetta all'amministrazione, nel caso concreto, la valutazione della gravità della violazione, nel rispetto del principio di buona fede.

Art. 13 Revoca della concessione

1. La concessione è revocata ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990.

Art. 14 Elezione di domicilio

1. Agli effetti della presente concessione la concessionaria dichiara di essere domiciliata in _____ e che l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare ogni comunicazione è _____.
2. In caso di variazioni del domicilio dichiarato la concessionaria da notizia all' U.O.T della Municipalità 9 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: municipalita9.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it

Art. 15 Registrazione e ulteriori oneri

1. Sono a carico della concessionaria tutte le spese amministrative riferite alla presente concessione.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla registrazione della presente concessione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 16 Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente concessione e dall'allegato disciplinare di gestione del mercato si rinvia al Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta del Comune di Napoli e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 17 Controversie

1. Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione di bene pubblico insorta tra le parti, ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Data e Luogo

Legale rappr. Ente

il Direttore della Mun. 9